

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda

N. 900-123/2010

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente relatore

dott. Bruno Casciarri

Giudice

dott. Alberto Valle

Giudice

*Cron
186 / M E*

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data
24/8/2010

DA

spa

CONTRO

Fallimento

(Avv.

In punto: opposizione allo stato passivo.


Il Tribunale,

letti gli atti di causa, vista la documentazione allegata dalle parti,

premesso che:

- la _____ ha proposto
opposizione avverso il provvedimento con cui il G.D. del Fallimento
di _____

aveva rigettato la domanda di ammettere al passivo crediti
per euro 188.075,22, fondati su due contratti di leasing (n. Q0030946
e n. Q0021960) risolti prima del fallimento, per difetto di procura in



capo al procuratore speciale delle

- il fallimento si è costituito convenendo che il difetto di procura era stato sanato, ma sollevando nuove eccezioni; in particolare assumeva l'inopponibilità dei due contratti al fallimento in quanto privi di data certa, in subordine, negata l'applicabilità al caso di specie dell'art. 72 quater l.f., riteneva doversi applicare la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e chiedeva quindi la ammissione del credito in misura opportunamente ridotta;
- all'udienza del 3/12/2010, tenutasi avanti al G.R. su delega del Collegio, le parti venivano autorizzate a depositare memorie e quindi la replicava alle eccezioni del fallimento producendo nuovi documenti, seguiva controreplica della procedura e la causa veniva quindi decisa in base alla seguente

MOTIVAZIONE:


ritenuto che:

- 1) Il difetto di procura, eccetto dal fallimento in sede di ammissione allo stato passivo, è stato sanato, come conviene la difesa dello stesso fallimento.
- 2) La ha sostenuto l'inammissibilità delle contestazioni in ordine alla opponibilità ed esistenza del credito sollevate per la prima volta dalla curatela nel presente giudizio. Tale difesa è infondata in diritto. La Cassazione ha già avuto modo di affermare che, dato il carattere sommario del procedimento di formazione dello stato passivo, è indispensabile attribuire al giudizio di opposizione la natura di "giudizio di merito a cognizione piena", non assimilabile ad un ordinario giudizio di appello, "almeno per quanto riguarda i limiti della deduzione di prove" onde consentire il pieno sviluppo del contraddittorio, senza che possano verificarsi, quindi, preclusioni riconducibili all'antecedente fase a cognizione sommaria, nella quale non è prevista come necessaria la difesa tecnica (Cass. 19697/2009; 4708/2011). Conseguentemente nel giudizio di opposizione allo stato passivo devono ritenersi ammissibili nuove eccezioni, così come la produzione di nuovi documenti e l'assunzione di nuove



prove. Ne consegue anche, in difformità a quanto eccepito dalla procedura in ordine ai documenti dimessi dalla ricorrente con l'ultima memoria, che l'opponente può produrre anche dopo il deposito del ricorso nuovi documenti, qualora intenda con essi fornire la prova contraria dei fatti allegati dal curatore a sostegno delle proprie nuove eccezioni.

- 3) La ha prodotto gli estratti cronologici del P.R.A., nei quali risulta l'annotazione ante fallimento dei contratti di leasing, i quali, quindi, debbono ritenersi stipulati prima della dichiarazione di fallimento. Specificamente gli estratti dimessi contengono le registrazioni relative all'acquisto dei veicoli (trattrici e semirimorchi) da parte della società di leasing ed al contestuale affidamento all'utilizzatore in leasing, ed essendo rimaste immutate fino alla data del fallimento dell'utilizzatore - così da escludere che, medio tempore, lo stato giuridico del veicolo possa aver subito variazioni - forniscono valida prova, per fatti equipollenti, della stipulazione del contratto in data coeva alle annotazioni medesime.
- 4) In relazione al contratto riguardante l'affidamento in leasing di n. 25 semirimorchi (contratto n. Q0021960), il fallimento ha eccepito altresì che la cessione del contratto, da (originaria concedente) a , non sarebbe opponibile alla massa in quanto priva di data certa e in difetto di prova della notifica della cessione alla ovvero dell'accettazione da parte di quest'ultima. Al fine di neutralizzare l'eccezione del fallimento, la ha prodotto la documentazione atta a dimostrare che essa ebbe a succedere, quale concedente, alla , società che stipulò il contratto. Al fine di dimostrare che la cessione del contratto fu notificata all'utilizzatrice, la società di leasing ha dimesso copia di una lettera raccomandata in data 25/5/2008 con cui comunicava alla l'avvenuta cessione del contratto (doc. 21), ma non ha provato che tale lettera sia stata spedita, né soprattutto, che sia pervenuta alla destinataria. La cessione del contratto, quindi, a rigore non sarebbe opponibile al fallimento. Si osserva tuttavia che tale cessione



riguarda un contratto ormai risolto, in relazione al quale il fallimento non può vantare pretese nei confronti dell'originaria controparte, in quanto il bene è stato restituito all'avente diritto prima del fallimento, sicchè l'unico problema che si pone in questa sede è quello dell'individuazione del soggetto che ha diritto a insinuarsi quale creditore nei confronti del fallimento. Essendo documentata la successione di a quale concedente, è la prima società, ossia l'odierna reclamante che ha diritto a insinuare il credito derivante dal contratto al passivo del fallimento. Del resto la successione nella titolarità del credito vantato contro la fallita, se valida ed efficace tra i creditori, è altresì efficace nei confronti della massa indipendentemente dal fatto che avvenga prima o dopo la dichiarazione di fallimento.

- 5) Occorre ora stabilire quale disciplina si applichi ai due contratti di leasing. L'art. 72 quater l.f. cpc, infatti, apparentemente, riguarda solo l'ipotesi di contratto di leasing pendente alla data del fallimento. Secondo certa giurisprudenza (Tribunale Napoli 9/6/2010, Tribunale Udine 17/9/2010, reperibili su www.unijuris.it) nel caso di contratto di leasing (traslativo) risolto prima della dichiarazione di fallimento si applicherebbe in via analogica l'art. 1526 c.c.: si tornerebbe in pratica alla teoria tradizionale (elaborata dalla giurisprudenza anteriore alla riforma fallimentare) che distingue tra leasing traslativo e di godimento, con tutto quel che ne consegue.
- 6) Secondo questo Tribunale, invece, l'art. 72 quater l.f. si applica anche ai contratti risolti ante fallimento.
- 7) Si consideri in proposito che con l'art. 72 quater l.f. il legislatore ha introdotto nella legge fallimentare una disciplina speciale del contratto di leasing come rapporto giuridico pendente al momento del fallimento e questa disciplina rileva anche sul piano sostanziale in quanto il legislatore dimostra di avere abbandonato la tradizionale distinzione tra le due figure di leasing traslativo e di godimento (così anche Cass. 4862/10), riconducendo a unità tale tipo di contratto, costruendo il contratto di leasing come figura di contratto di durata



che ha come unica causa il finanziamento (come dimostra il meccanismo dell'art. 72 quater l.f., che consente alla società di leasing il recupero di tutto il capitale impiegato, oltre che di trattenere per intero tutti i canoni riscossi, interessi compresi). Se questa costruzione ha valenza sostanziale nulla impedisce di applicare la disciplina dell'art. 72 quater l.f., per analogia ex art. 12 preleggi, all'ipotesi di risoluzione del contratto. Vi è, del resto, una stretta analogia, nella disciplina del fallimento, tra risoluzione e scioglimento del contratto e ciò è dimostrato dal fatto che l'art. 73 l.f. e l'art. 1526 c.c. regolano allo stesso modo scioglimento e risoluzione nella vendita con riserva della proprietà. La disciplina, quindi, è unica, in relazione al tipo di contratto. Lo stesso art. 73 l.f., che per lo scioglimento del contratto di vendita con riserva della proprietà detta una disciplina diversa da quella dettata dall'art. 72 quater l.f. per il leasing, dimostra che il legislatore ha voluto tenere distinta la disciplina del leasing da quella della vendita con riserva della proprietà.

- 8) Si rifletta altresì che con l'art. 72 quater l.f. il legislatore ha stabilito un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela del contraente in bonis e quella della massa. Orbene, le regole del concorso sono poste a tutela di un interesse (quello della massa) superiore a quello del singolo creditore. Il nuovo punto di equilibrio è sicuramente più favorevole del precedente (quale era stato elaborato dalla giurisprudenza) alla società di leasing. Infatti, rispetto al leasing di godimento praticamente nulla cambia perchè il concedente riottiene il bene e trattiene i canoni e trattandosi di bene soggetto a obsolescenza, ben difficilmente potrà residuare, dopo la nuova allocazione, qualcosa per il fallimento; con riferimento al leasing traslativo, invece, il grande vantaggio del concedente è che non deve restituire i canoni percepiti, che sono di valore superiore a quello dell'equo compenso, cui aveva diritto prima della riforma. Se così è, se cioè il nuovo assetto è più favorevole al concedente, non avrebbe senso applicare una diversa disciplina (quella del 1526 c.c. in



particolare) al contratto di leasing (traslativo) risolto prima del fallimento, perchè si avrebbe il risultato, veramente illogico e paradossale, di dare minor tutela al concedente nell'ipotesi di risoluzione del contratto, avvenuta prima del fallimento, rispetto a quella di scioglimento, avvenuto in pendenza della procedura. La situazione cristallizzatasi prima del fallimento sarebbe peggiore di quella che il creditore si troverebbe a subire in pendenza della procedura, ovvero, specularmente, si finirebbe per privilegiare il fallimento di chi si è reso inadempiente rispetto al fallimento di chi i canoni li ha pagati regolarmente o comunque li ha pagati fino in prossimità del fallimento.

- 9) La conclusione quindi è che l'art. 72 quater l.f. si applica sia in caso di risoluzione ante fallimento, che in caso di scioglimento del contratto in pendenza della procedura.
- 10) La disciplina, di cui all'art. 72 quater l.f., fondamentalmente, si sostanzia nella regola che il concedente deve prima di tutto procedere alla nuova allocazione del bene. Fino a quel momento l'insinuazione al passivo deve essere dichiarata inammissibile, per qualsiasi voce di credito. Dopo la riallocazione il leasing potrà insinuarsi, in chirografo, per il credito residuo e previa restituzione alla curatela della maggior somma (eventualmente) percepita dalla riallocazione rispetto al credito residuo in linea capitale (Cass. 4862/2010).
- 11) Nel caso di specie i beni sono stati riallocati e il credito residuo è stato quantificato, senza contestazioni da parte della procedura, in € 188.075,22 e per tale misura va quindi ammesso in chirografo.
- 12) La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ammette la
spa al passivo del fallimento
in liquidazione per la somma di € 188.075,22 in
chirografo,

dispone la variazione dello stato passivo,
compensa le spese.

Treviso, 5 maggio 2011

Il Presidente

IL CANCELLIERE (C-1)
Mariano BARRONCELLO

Pervenuto
Depositato in appalto
il 9-5-06
Il Canc.